

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6739 del 03/12/2024
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN LOCALITA' FARNETTA IN COMUNE DI NOVELLARA (RE). DITTA: B PETROL SRL. PRATICA: REPPA5163.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7031 del 03/12/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre DICEMBRE 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con determinazione n. 1680 del 13/02/2006 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004, alla ditta Orion Petroli Spa, c.f. 01474120357, la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (cod. pratica REPPA5163), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 1 pozzo (codice risorsa REA1886) avente profondità di m 90;
- ubicazione del prelievo: Comune di Novellara (RE), località Farnetta, via M. D'Azeglio, su terreno censito al fg. n. 34, mapp. n. 156;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;
- portata dichiarata pari a l/s 0,16;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.000;

PRESO ATTO che:

- con domanda, assunta al prot. n. 23478 del 08/03/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, la ditta Orion Petroli Spa, c.f. 01474120357, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione richiedendo in variante, una portata massima pari a l/s 1,20, confermando la portata media pari a l/s 0,16, e un volume complessivo pari a mc/annui 1.000;
- con nota assunta al prot. n. PG/2007/0329984 del 27/12/2007 la società Energy Group Spa, c.f. 01344820350 ha comunicato di aver incorporato la società Orion Petroli Spa con atto di fusione rep. 90115/24010 avente efficacia dal 01/01/2007 richiedendo quindi il cambio di intestazione della concessione;
- a seguito della fusione per incorporazione, la società Orion Petroli Spa è stata cancellata dal registro delle imprese in data 22/12/2006, come risulta da visura camerale;
- con nota assunta al prot. n. PG/2009/0295030 del 28/12/2009, Energy Rete Srl, c.f. 02403550359 ha comunicato che in data 27/11/2009 Energy Group Spa le ha conferito il ramo d'azienda relativo alla commercializzazione dei prodotti petroliferi mediante impianti di distribuzione stradale con atto rep. 96.424-27.614, avente efficacia dal 01/12/2009, richiedendo conseguentemente il cambio di intestazione;
- a seguito di tale conferimento anche il terreno su cui è ubicato il pozzo ubicato a Novellara (RE) censito al Foglio 34 mapp. 156 risulta divenuto di proprietà di Energy Rete dal 27/11/2009;
- con domanda, assunta al prot. n. PG/2016/0008897 del 12/01/2016, la ditta Energy Rete Srl, c.f. 02403550359 ha richiesto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione precedentemente assentita alla ditta Orion Petroli Spa;
- la società Energy Rete Srl risulta cancellata in data 01/11/2016 a seguito di fusione per incorporazione nella società Carburanti 3.0 Srl, c.f. 03647160369, (delibera del 06/06/2016, con effetto dal 01/11/2016);

- con domanda, assunta al prot. n. PGRE/2017/0004267 del 12/04/2017, la ditta Carburanti 3.0 Srl, c.f. 03647160369, ha richiesto il subentro nella domanda di rinnovo prot. n. 23478 del 08/03/2006;
- la società Carburanti 3.0 Srl risulta fusa per incorporazione nella società Vega Carburanti Spa, c.f. 00167460278, con cancellazione in data 31/07/2020;
- con domanda assunta al prot. n. PG/2022/0146614 del 08/09/2022, la ditta B Petrol Srl, c.f. 00713050235, ha richiesto il subentro nella domanda di cui sopra, in forza di compravendita del ramo d'azienda costituito dall'impianto stradale di distribuzione carburanti ubicato in comune di Novellara (RE);

DATO ATTO che:

- in data 17/10/2024 è stata inoltrata, ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA);
- in data 11/11/2024 è stata trasmessa la comunicazione antimafia da cui non sono risultati carichi pendenti in capo ai soggetti sottoposti a verifica antimafia;

CONSIDERATO che:

- trattasi di rinnovo di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004;
- quanto richiesto con domanda prot. n. 23478 del 08/03/2006 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 296 del 25/09/2024, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

DATO ATTO:

- che con nota PG/2024/0158538 del 03/09/2024, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2024/0163508 del 11/09/2024);
 - Provincia di Reggio Emilia (PG/2024/0190931 del 22/10/2024);

ACCERTATO che:

- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- la ditta B Petrol Srl ha costituito in data 06/11/2024 un deposito cauzionale pari a 250,00 euro a garanzia della presente concessione;
- risulta costituito dalla ditta Orion Petroli spa, confluita in Vega Carburanti Spa, un deposito cauzionale pari a 136,70 euro costituito in data 03/03/2006;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica REPPA5163 e che si possa procedere alla restituzione del deposito a favore della ditta Vega Carburanti Spa;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta B Petrol Srl, c.f. 00713050235, il rinnovo con cambio di titolarità e variante della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica REPPA5163, come di seguito descritta;
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo (codice risorsa REA1886) avente profondità di m 90;
 - ubicazione del prelievo: comune di Novellara (RE), località Farnetta, via M. D’Azeglio, censito al fg. n. 34, mapp. n. 156; coordinate UTM RER x: 635454; y: 968243; su terreno di proprietà della concessionaria;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (autolavaggio e servizi igienici);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,20; portata media pari a l/s 0,16;
 - volume d’acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 1.000;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2033;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria, assunto al prot. n. PG/2024/0202858 del 11/11/2024;
4. di dare atto che l’importo del canone previsto per l’anno 2024 è pari a 191,23 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata e di trasmetterne copia alla Regione Emilia Romagna comunicando che sussistono i presupposti per la restituzione alla ditta Vega Carburanti Spa del deposito pari a 136,70, costituito in data 03/03/2006 dalla ditta Orion Petroli Spa;

7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Montepaone e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla ditta B Petrol Srl, c.f. 00713050235 (cod. pratica REPPA5163).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 90, con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 50,8, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 0,50.
2. L'opera di presa è sita in comune di Novellara (RE), località Farnetta, via M. D'Azeglio, su terreno di proprietà della concessionaria censito al fg. n. 34, mapp. n. 156; coordinate UTM RER: x: 635454; y: 968243.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore, identificato con il codice 0620ER-DQ2-TPAPCS.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati a servizio di una stazione carburante per uso autolavaggio e servizi igienici.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,20 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 1.000.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con

deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque sotterranee, competente per territorio ovvero a caricarle su apposito portale che venisse messo a disposizione dall'amministrazione concedente. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
5. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
6. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione

concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

- 7. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La comunicazione di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai

sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.